



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO POLITICHE PER LA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI
DIPARTIMENTO SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE "FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA"

Area.....D4/4C/03.....Servizio.....

Prot. N. 56447.....

Roma, li. **13 MAG. 2004**.....

AZIENDA U.S.L. VITERBO UFFICIO PROTOCOLLO
15 MAG. 2004
Prot. N° <u>13P76</u>

A

e p.c. Azienda USL ROMA/E
Borgo S. Spirito, 3
00193 ROMA

*DG/DS/AUPS/Poc/extrafoc
CD*

Oggetto: L.R. n. 41/2002: Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori. Quesito.

Con riferimento alla nota prot. n. 3213 del 01.04.2004 riguardante il quesito inerente alcuni aspetti della legge in oggetto e della relativa circolare n. 46140 del 09.05.2003 di questo Dipartimento, si chiarisce quanto segue:

Il limite di reddito individuale per poter beneficiare delle provvidenze economiche stabilito dall'art. 2 della legge regionale n. 41/2002 si riferisce, come affermato dallo stesso art. 2, esclusivamente ai soggetti che siano inseriti nelle liste di attesa e tipizzati e ai soggetti chiamati per l'effettuazione di trapianti d'organo o tessuti e non agli eventuali accompagnatori degli stessi.

Per quanto riguarda il reddito individuale, esso può essere dimostrato attraverso una certificazione o autocertificazione relativa alla situazione reddituale complessiva individuale riferita all'anno precedente rispetto a quello di presentazione dell'istanza di rimborso.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Prof. Lucio Annibaldi)

Lucio Annibaldi

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Mario Fiorito)

Mario Fiorito

24 MAG. 2004
PROT. N° <u>5060</u>

ES/me

Edy



REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

Prot. n° 3213

Viterbo.li. 01.04.2004

U.O. Acquisti Vendita Prestazioni Sanitarie
Direzione
V.le Trento, 20/B 01100 Viterbo
Tel. 0761 339890 – Fax 0761 339893

RACCOMANDATA AR

Alla Regione Lazio – Dipartimento Sociale
Direzione Regionale "Famiglia e Servizi alla
Persona- ROMA

e p.c. Dr. Labriola – ASL Roma/E

OGGETTO: richiesta chiarimenti.

La Legge Regionale n.41/2002 prevede, all'articolo 2, che possono essere beneficiari delle provvidenze coloro che hanno un reddito individuale non superiore a € 55.000,00, così come ribadito anche dalla circolare regionale 46140 del 9/5/2003.

Poiché al riguardo sono state sollecitate delle precisazioni da parte di alcuni utenti, si chiede cortesemente di conoscere quanto segue:

- cosa si intende per reddito individuale;
- se il tetto del reddito di € 55.000,00 sia applicabile anche all'eventuale accompagnatore;
- la necessità o meno di compilare il quadro relativo al reddito del nucleo familiare, come risulta esclusivamente dalla modulistica da Voi adottata.

Quanto sopra poiché questa ASL è alla presenza di un caso in cui il trapiantato gode di un reddito inferiore ad € 55.000,00, mentre l'accompagnatore (che fa parte del nucleo familiare) supera tale limite.

In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'U.O.
Dott. Renato Leoncini